

TRATTAMENTO		
<p>Pensione di vecchiaia retributiva Artt. 2 e 34, comma 1, reg. prev.</p>	<p>65 anni di età + 35 anni di anzianità contributiva a regime nel 2015</p> <p>ed in via transitoria: - 32 anni per il biennio 2009-2010 - 33 anni per il biennio 2011-2012 - 34 anni per il biennio 2013-2014</p>	<p>67 anni di età - a regime nel 2013 con innalzamento graduale : 1°.1.2010 65 anni e 6 mesi 1°.1.2011 66 anni 1°.1.2012 66 anni e 6 mesi</p> <p>+ 35 anni di anzianità contributiva (iscrizione e versamenti) a regime 2015 ed in via transitoria: - 32 anni per il biennio 2009-2010 - 33 anni per il biennio 2011-2012 - 34 anni per il biennio 2013-2014</p>
<p>Pensione di vecchiaia contributiva con pro rata <i>(fino al 31.12.2009 calcolo retributivo e dal 1°.1.2010 calcolo contributivo)</i> Artt. 2 e 34, commi 1 e 6, reg. prev.</p>		<p>65 anni di età + 35 anni di anzianità contributiva (iscrizione e versamenti) a regime 2015 ed in via transitoria - 32 anni per il biennio 2009 - 2010 - 33 anni per il biennio 2011 - 2012 - 34 anni per il biennio 2013 - 2014</p>
<p>Pensione di vecchiaia contributiva con pro rata <i>(norma transitoria in vigore dal 1°.1.2007 fino al 2014)</i> Art. 34, comma 3, reg. prev.</p>	<p>65 anni di età 30 anni di anzianità contributiva (maturati dal 2007 al 2014)</p>	<p>Disciplina invariata</p>
<p>Pensione contributiva Art. 33, comma 1, reg. prev.</p>	<p>65 anni di età + almeno 10 anni di anzianità contributiva</p>	<p>65 anni di età + almeno 5 anni di anzianità contributiva</p>
<p>Pensione contributiva Art. 33, comma 1bis, reg. prev.</p>		<p>65 anni di età + periodo assicurativo superiore a 5 anni non coperto integralmente dalla corrispondente contribuzione ma con almeno 5 anni regolari</p>
<p>Pensione contributiva in presenza di morosità <i>(sul periodo assicurativo utile ai fini dell'art. 2)</i> Artt. 2, 33, comma 1bis e 34, reg. prev.</p>		<p>Età pensionabile + periodo assicurativo pari a quello richiesto dall'art. 2 (35 anni di anzianità contributiva a regime nel 2015 ed in via transitoria: - 32 anni per il biennio 2009 – 2010 - 33 anni per il biennio 2011 - 2012 - 34 anni per il biennio 2013 – 2014) non coperto integralmente dalla corrispondente contribuzione, ma con almeno cinque anni di versamenti. Il recupero dei contributi non versati da luogo ad una riliquidazione del trattamento con il sistema contributivo.</p>